

CAMB/2020/36 del 29 luglio 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del bacino Modenese (anni 2013 – 2019).

IL PRESIDENTE
F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/36

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 29 del mese di luglio alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0005436 del 24/07/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Fabbri Alan	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Francesca Lucchi dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del bacino Modenese (anni 2013 – 2019).

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

premesse che nell’ambito del contenzioso giudiziale che coinvolge l’Agenzia e alcuni Comuni del Bacino Modenese in materia di PEF, il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna ha emesso le seguenti sentenze di primo grado, liquidando le spese legali a favore delle parti vincitrici (Atersir ed Hera S.p.A.) nella misura di 3.000 euro a ricorso e precisamente:

- Comune di Sassuolo RG nn. 658/2013, 908/2014, 898/2015, 987/2016, 668/2017, 360/2018, 406/2019, definiti con sentenze 29 gennaio 2020, nn. 80-86;
- Comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Formigine RG nn. 919/2014, 885/2015, 704/2017, definiti con sentenze 20 febbraio nn. 179, 177, 175;
- Comuni di Maranello e Fiorano Modenese RG n. 660/2018, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 178;
- Comune di Maranello RG n. 371/2019, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 180;

- Comune di Fiorano Modenese RG n. 424/2019, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 176;
- Comune di Formigine RG nn. 322/2018, 369/2019, definiti con sentenze 16 aprile 2020, nn. 233, 234;
- Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola), Comuni di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca RG n. 451/2017, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 182;
- Unione Terre di Castelli (Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola), Comune di Zocca RG. n. 413/2018, definito con sentenza 20 febbraio 2020, n. 183;

dato atto che con lettere degli Avv.ti del Comune di Sassuolo (PG.AT 24.06.2020.0004601), dei Comuni di Maranello e Formigine (PG.AT 24.06.2020.0004585 e PG.AT 01.07.2020.0004814), nonché dei Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli tramite corrispondenza con i legali dell'Agenzia, tali Comuni avanzavano la proposta di rinunciare all'impugnazione delle sentenze di primo grado a fronte della rinuncia da parte dell'Agenzia al recupero delle spese legali liquidate dal Tribunale;

considerato che, il Consiglio d'Ambito del 29 giugno 2020, informato della proposta di cui sopra, non riteneva soddisfacenti le richieste avanzate dai Comuni tramite i propri legali per gli eventuali profili di responsabilità contabile che potrebbero sussistere anche in virtù del fatto che la proposta non proveniva da tutti gli enti in causa;

dato atto che, con nota del Direttore dell'Agenzia (PG.AT 03.07.2020.0004903) indirizzata ai Comuni proponenti e ai loro legali, nonché agli altri Comuni del bacino modenese con i quali è in atto un contenzioso giudiziale, definito in primo grado o pendente dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, nonché ad Hera S.p.A., parte cointeressata, si ponevano ulteriori condizioni al fine di addivenire ad un accordo transattivo, ossia l'adesione di tutti i Comuni del bacino modenese in causa con l'Agenzia e di Hera S.p.A., e la rinuncia alle cause ancora pendenti:

- Comuni di Savignano sul Panaro e Castelvetro di Modena RG n. 326/2019, pendente dinanzi al T.A.R. Emilia Romagna;
- Comuni di Maranello e Formigine RG n. 716/2020, pendente dinanzi al Consiglio di Stato;

dato atto, inoltre, che i legali del Comune di Sassuolo (PG.AT. 0005132 del 14/7/2020), dei Comuni di Maranello, Formigine, Fiorano Modenese, Unione Terre di Castelli, Guiglia, Marano s/p e Zocca, Savignano e Castelvetro (PG.AT. 0005151 del 15/7/2020, PG.AT. 0005111 del 13/7/2020, PG.AT 20.07.2020.0005296), nonché i legali di Hera S.p.A. (PG.AT. 0005018 del 9/7/2020), hanno aderito alla controproposta avanzata da Atersir, accettando le sentenze pronunciate in primo grado rinunciando all'impugnazione e alle azioni tuttora pendenti, a fronte della rinuncia al recupero delle spese legali da parte di Hera S.p.A. ed Atersir;

considerato che, con nota del Direttore (PG.AT 20.07.2020.0005317), l'Agenzia, rispondendo agli enti interessati e ai loro legali, si impegnava a sottoporre al voto di questo Consiglio, l'eventuale adesione dell'Agenzia all'accordo transattivo da stipulare alle condizioni espresse negli atti di corrispondenza di cui sopra;

valutato che, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti *“i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico (...) la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la*

concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali; ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.)”;

ritenuto che, nel caso di specie, oltre al principio costituzionale di leale collaborazione tra pubbliche amministrazione, sussistano le ragioni di interesse pubblico volte a definire il contenzioso giudiziale sussistente da anni tra l’Agenzia e i Comuni ricorrenti che fanno parte della stessa, in considerazione dell’aleatorietà che caratterizza il giudizio, nonché del risparmio dei costi per l’assistenza legale negli eventuali giudizi di secondo grado il cui esito, data la complessità della normativa in materia di PEF e i ricorrenti contrasti giurisprudenziali sul tema, sfugge ad ogni possibile previsione;

valutato conveniente l’accordo così come accettato dai Comuni interessati e da Hera S.p.A., cointeressata dell’Agenzia, e ragionevoli le reciproche concessioni delle parti, alla luce dell’incertezza che caratterizza un’eventuale impugnazione delle sentenze indicate in premessa, soprattutto in considerazione della numerosità dei procedimenti e dell’ingente dispendio di risorse economiche che la difesa in giudizio avrebbe comportato anche nel caso di esito positivo per l’Agenzia, laddove il Consiglio di Stato avesse deciso per la compensazione delle spese;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore a sottoscrivere l’accordo transattivo che ponga fine al contenzioso giudiziale in materia di Pef per le annualità 2013 – 2019 coinvolgente i Comuni del Bacino modenese e l’Agenzia alle condizioni menzionate nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 36 del 29 luglio 2020

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del bacino Modenese (anni 2013 – 2019).**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Dott. Paolo Carini

Bologna, 29 luglio 2020

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 36 del 29 luglio 2020

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti. Accordo Transattivo sul contenzioso giudiziale relativo ai PEF del bacino Modenese (anni 2013 – 2019).**

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 29 luglio 2020

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 4 settembre 2020